

N. TAR	2012 - 102
N. PROTOCOLLO	151095 del 21.12.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Contingenti tariffari in deroga alle norme di origine al fine di tener conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno ed ai filetti di tonno.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L 347 del 15/12/2012 è pubblicata la Decisione n.1/2012 del Comitato di Cooperazione doganale ESA-UE del 29 novembre 2012, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n.1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, con riguardo alle conserve di tonno ed ai filetti di tonno.

Pertanto, le conserve ed i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari degli Stati dell'ESA nell'ambito dei rispettivi contingenti (09.1618 e 09.1619), di cui all'allegato della Decisione in parola.

La deroga in questione, si applica, su base annuale, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, secondo i quantitativi indicati per prodotto in detto allegato e subordinatamente all'indicazione nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di una delle diciture di deroga, di cui all'art. 5 della decisione in parola.

Per maggiori informazioni si rimanda comunque alla consultazione della suddetta Decisione 1/2012, allegata alla presente nota.

**Il Direttore dell'Ufficio**  
**Dr.ssa Paola Paliano**

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”